



COMUNE DI TRENTO



Area del territorio e dell'ambiente

N. B 15

# **REGOLAMENTO SPETTACOLI VIAGGIANTI**

**2018**

# INDICE

## **CAPO I - Disposizioni generali**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Obbligo tributario
- Art. 4 - Temporaneità della concessione
- Art. 5 - Responsabilità verso terzi
- Art. 6 - Destinazione delle aree
- Art. 7 - Concessione delle aree

## **CAPO II - Parchi di divertimento**

- Art. 8 - Periodo di attività dei parchi di divertimento
- Art. 9 - Durata dei parchi di divertimento
- Art. 10 - Requisiti dei parchi di divertimento S. Giuseppe e S. Lucia
- Art. 11 - Attrazioni di novità o di interesse e richiamo spettacolare
- Art. 12 - Attrazioni complementari
- Art. 13 - Strutture di vendita alimenti e di ristoro
- Art. 14 - Strutture atipiche
- Art. 15 - Criterio di formazione dell'organico di parco
- Art. 16 - Limiti per gli esercenti
- Art. 17 - Rinuncia all'installazione
- Art. 18 - Organico dei parchi di divertimento installati nelle circoscrizioni suburbane
- Art. 19 - Titolari di attrazioni aventi diritto di precedenza nell'installazione. Aspettativa
- Art. 20 - Riduzione dell'organico di parco per motivi di spazio
- Art. 21 - Modalità della domanda di partecipazione
- Art. 22 - Allegati della domanda
- Art. 23 - Modalità di presentazione della domanda e sua evasione
- Art. 24 - Criteri di attribuzione e valutazione del punteggio
- Art. 25 - Subingresso e successione nella gestione
- Art. 26 - Obblighi dei concessionari
- Art. 27 - Norme di comportamento
- Art. 28 - Esercizio dell'attività e rappresentanza
- Art. 29 - Ritardo nell'installazione dell'attrazione
- Art. 30 - Veicoli adibiti ad abitazione e mezzi da trasporto
- Art. 31 - Commissione di parco
- Art. 32 - Revoca del diritto di precedenza nell'installazione
- Art. 33 - Sospensione del diritto di precedenza nell'installazione
- Art. 34 - Modalità di contestazione delle irregolarità

## **CAPO III - Circhi e attrazioni non costituenti parco divertimenti**

- Art. 35 - Periodo e durata delle manifestazioni
- Art. 36 - Presentazione della domanda di installazione

- Art. 37 - Modalità di evasione della domanda
- Art. 38 - Norme per l'esercizio

**CAPO IV - Disposizioni finali e transitorie**

- Art. 39 - Attuazione del regolamento
- Art. 40 - Norme transitorie

# CAPO PRIMO

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, disciplina l'assegnazione delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sul territorio del Comune di Trento.

2. Le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi e dei parchi di divertimento, nelle aree allo scopo destinate, sono disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 337 del 1968 recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", e successive modificazioni ed integrazioni e dai regolamenti comunali.

### Art. 2

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) "attrazione di novità o di interesse e richiamo spettacolare", quella dotata di caratteristiche innovative, che la diversificano da altre già ospitate nei parchi divertimenti di Trento;

b) "parco di divertimento", qualunque complesso di attrazioni in numero uguale o maggiore a dieci, disposto in modo organico ed unitario su un'unica area, appositamente attrezzata;

c) "attrazione complementare", quella classificata come piccola attrazione, azionata a forza muscolare o automaticamente, per il cui funzionamento non è necessario l'intervento diretto dell'operatore e posta a complemento di altre attrazioni del medesimo operatore;

d) "attrazioni di piccola, media o grande dimensione", quelle comprese ed individuate nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti disposto dall'articolo 4 della legge n. 337 del 1968 e successive modificazioni;

e) "strutture di vendita alimenti e di ristoro", quelle adibite alla vendita ed alla somministrazione di alimenti e bevande, quali ad esempio bibite, panini, prodotti di gastronomia e dolci;

f) "struttura atipica", qualsiasi installazione non rientrante nelle definizioni di cui alle lettere precedenti a), b), c), d), e), con funzione di richiamo o di abbellimento del complesso spettacolare non inserita nella classificazione di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968 e successive modificazioni;

g) "organico di parco", l'insieme organizzato, in modo equilibrato e vario, delle attrazioni su un'area individuata ai sensi del successivo articolo 5;

h) "circhi e attrazioni non costituenti parco divertimenti", i circhi e le attività dello spettacolo viaggiante esercenti in forma isolata o in numero pari o inferiore a nove;

i) attrazioni aventi diritto di precedenza nell'installazione o frequentanti di diritto, quelle che hanno partecipato:

1) per cinque anni consecutivi al parco divertimenti di S. Giuseppe e di S. Lucia;

2) per tre anni consecutivi ad altri parchi divertimento;

j) "commissione di parco", l'insieme di massimo tre concessionari scelti in apposita assemblea, come indicato all'articolo 31, comma 1, fra i partecipanti al parco divertimenti.

### Art. 3 Obbligo tributario

1. La concessione di ogni occupazione è subordinata al pagamento del canone occupazione suolo ed aree pubbliche (COSAP), della tariffa di smaltimento rifiuti e delle spese di istruttoria, determinate dall'Amministrazione comunale.

2. In caso di concessione di aree private in disponibilità dell'Amministrazione comunale in luogo del canone d'occupazione spazi ed aree pubbliche si versa un canone patrimoniale il cui ammontare non diverge dai valori fissati per le aree soggette a COSAP.

3. Le tariffe ed il COSAP ovvero le tariffe ed il canone patrimoniale di cui ai commi precedenti, determinati in ragione della superficie complessiva lorda occupata da ciascun'attrazione e degli spazi di servizio e di sicurezza occorrenti per il suo corretto funzionamento, sono versati entro il termine stabilito nella comunicazione di ammissione alla concessione.

4. Entro dieci giorni dall'inizio dell'occupazione si versa o garantisce con fideiussione la somma stabilita quale cauzione per eventuali danni all'area concessa, come previsto dalle norme del vigente regolamento COSAP di questo Comune. La cauzione è versata con le modalità e con il rispetto delle condizioni previste dal vigente regolamento di contabilità del Comune di Trento.

5. Entro lo stesso termine si versa o garantisce con fideiussione la somma stabilita quale cauzione per eventuali spese di rimozione dei cartelli pubblicitari.

### Art. 4 Temporaneità della concessione

1. L'occupazione di area pubblica da parte degli esercenti di attrazioni ha carattere temporaneo ed è limitata al periodo indicato nella concessione.

2. L'occupazione di area pubblica può essere revocata per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico o in caso di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione debba disporre dell'area data in concessione.

3. In caso di revoca il concessionario può recuperare i tributi ed i canoni versati limitatamente al periodo di mancata utilizzazione dell'area, esclusa comunque qualsiasi forma d'indennizzo.

### Art. 5 Responsabilità verso terzi

1. Il concessionario risponde per il proprio operato e per quello di dipendenti e collaboratori, se dallo stesso derivino ad altri danni ingiusti.

2. Ogni responsabilità per i danni causati e derivati, sia direttamente che indirettamente, dall'attività in essere, ivi incluse le fasi di montaggio e smontaggio, è a totale carico del concessionario.

3. L'Amministrazione comunale non si assume responsabilità alcuna verso il concessionario e verso terzi per qualsiasi imprevisto derivi dall'occupazione del suolo e dall'installazione, esercizio e smontaggio delle attrazioni.

Art. 6  
Destinazione delle aree

1. L'Amministrazione comunale:
  - a) seleziona le aree comunali per l'installazione dei parchi di divertimento e dei circhi, formando un apposito elenco. Al riguardo sente eventualmente le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;
  - b) acquisisce, se necessario, il preventivo certificato di idoneità delle aree individuate, rilasciato dalla Commissione provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo.
2. Le aree su cui è consentita l'installazione di parchi di divertimento sono nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.
3. L'installazione di circhi ed attrazioni isolate è permessa anche su area privata previo assenso scritto del proprietario.

Art. 7  
Concessione delle aree

1. Il dirigente del Servizio competente concede agli esercenti muniti di autorizzazione all'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e senza ricorso ad esperimento d'asta, l'uso delle aree.
2. Non è consentito il rilascio contemporaneo di più concessioni, compresi i periodi di montaggio e smontaggio, relativamente ad attività circensi, parchi divertimento ed attrazioni non costituenti parco divertimento.
3. La Giunta comunale seleziona l'area per ogni manifestazione e stabilisce il relativo periodo di effettuazione.
4. E' vietata ogni forma di sub concessione delle aree medesime.

**CAPO SECONDO  
PARCHI DI DIVERTIMENTO**

Art. 8  
Periodo di attività dei parchi di divertimento

1. L'installazione e l'esercizio dei parchi di divertimento sono consentite in occasione delle festività di San Giuseppe, Santa Lucia e durante particolari manifestazioni nell'area predisposta e nelle circoscrizioni suburbane, purché non in contemporanea fra di loro.
2. L'Amministrazione comunale fissa l'inizio e la durata delle singole manifestazioni.

Art. 9  
Durata dei parchi di divertimento

1. Il parco divertimenti dura in occasione della ricorrenza:
  - a) di San Giuseppe un massimo di ventitré giorni;
  - b) di Santa Lucia un massimo di sedici giorni.
2. In ogni caso il montaggio delle attrezzature occupa al massimo tre giorni e ed il loro smontaggio due.
3. L'ingresso separato e posticipato al parco di alcune attrazioni è vietato.
4. L'Amministrazione comunale deroga per gravi e giustificati motivi.

## Art. 10

### Requisiti dei parchi di divertimento S. Giuseppe e S. Lucia

1. L'organico dei parchi di divertimento di S. Giuseppe e S. Lucia è formato dalle seguenti strutture, distinte per tipologia e dimensioni:

- a) attrazioni di novità o di interesse e richiamo spettacolare;
- b) attrazioni piccole, medie e grandi;
- c) attrazioni complementari;
- d) strutture di vendita alimenti e di ristoro;
- e) strutture atipiche.

## Art. 11

### Attrazione di novità o di interesse e richiamo spettacolare

1. L'attrazione di novità o di interesse e richiamo spettacolare, così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), non lo è più dopo la prima partecipazione al parco di divertimento, così come individuato nel medesimo articolo lettera b), salvo quanto previsto nel successivo comma 2.

2. In assenza o carenza di attrazioni di novità, eventuali attrazioni già presenti in precedenti parchi di divertimento, qualora ritenute di interesse spettacolare e quindi idonee a qualificare l'intero complesso viaggiante, sono riammesse con le medesime condizioni riservate alle attrazioni di novità e privilegiando il criterio della rotazione.

3. L'Amministrazione comunale sceglie le attrazioni di novità e quelle di particolare interesse e richiamo spettacolare, a prescindere dalla posizione occupata in graduatoria. Alle selezionate non si assegna, successivamente alla manifestazione, il punteggio di frequenza. E' ammesso l'inserimento al massimo di due attrazioni.

## Art. 12

### Attrazioni complementari

1. Le attrazioni complementari, così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c), non sono valutate al fine del loro inserimento in graduatoria.

2. L'Amministrazione autorizza la loro collocazione quando:

a) sussista disponibilità di spazi nelle immediate adiacenze di altre attrazioni gestite dalla medesima ditta;

b) non arrechino disturbo o danno ad altri esercenti;

c) non pregiudichino la viabilità e la sicurezza all'interno del parco.

3. Le attrazioni complementari non possono essere:

a) sostituite nel diritto di frequenza con attrazioni altrimenti classificate nel presente regolamento;

b) installate se non espressamente citate nel provvedimento di autorizzazione.

4. Il loro posizionamento è individuato d'intesa con gli uffici preposti all'organizzazione del parco di divertimenti.

## Art. 13

### Strutture di vendita alimenti e di ristoro

1. Le strutture di vendita alimenti e di ristoro, così come individuate nell'articolo 2, comma 1, lettera e), sono soggette alle disposizioni di legge in materia di commercio su area pubblica ed in materia igienico - sanitaria, alle norme del presente regolamento ed alle prescrizioni contenute nella concessione.

2. Le prescrizioni previste per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, sia per l'inoltro delle domande di partecipazione che per l'installazione, l'esercizio e lo smontaggio valgono anche per le strutture di vendita alimenti e ristoro.

3. Nel rilascio della concessione, fatti salvi eventuali diritti di frequenza acquisiti, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed in subordine si procederà per sorteggio.

4. Il numero massimo di strutture di vendita e somministrazione è due per ogni manifestazione, salvo i diritti acquisiti.

#### Art. 14 Strutture atipiche

1. L'Amministrazione comunale dispone l'inserimento in organico delle strutture atipiche, così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera f), di propria iniziativa o su richiesta della Commissione di parco, tenendo conto della graduatoria stilata nella forma prevista dal successivo articolo 24, comma 3, lettere a), b), c), d).

2. Le strutture atipiche sono munite di:

- a) autorizzazione all'articolo 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- b) certificato di collaudo.

#### Art. 15 Criterio di formazione dell'organico di parco

1. L'organico di parco, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), è predisposto ad ogni manifestazione dagli uffici competenti, valutata l'area disponibile, anche in relazione al rispetto delle condizioni di sicurezza.

2. La presenza di attrazioni uguali non è ammessa, salvo le deroghe elencate alla successiva lettera a):

a) escluse le attrazioni complementari, sono ammessi al parco un massimo di numero cinque rotonde a premio, un massimo di numero sette giochi a premio equamente ripartiti tra "tiro al gettone", "tiri a segno", "tiro bocciofilo", o altri.

3. Sono fatti salvi i diritti maturati fino alla data d'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 16 Limiti per gli esercenti

1. Nessun esercente può essere presente all'interno del parco di divertimento con più di due attrazioni "grandi o medie o atipiche" o tre attrazioni, qualora una delle tre sia classificata "piccola attrazione". Sono escluse dal computo le attrazioni complementari, mentre sono comprese le attività commerciali classificate alla stregua delle piccole attrazioni.

2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è comunque fatta salva la presenza di attrazioni in soprannumero rispetto alla previsione di cui al comma 1, qualora le medesime abbiano maturato il diritto alla frequenza e fino a rinuncia tacita o espressa degli interessati o a revoca d'ufficio.

Art. 17  
Rinuncia all'installazione

1. L'Amministrazione, in caso di rinuncia, conserva in organico la massima gamma di attrazioni, considerando nella sostituzione il punteggio maturato nella graduatoria prevista nel successivo articolo 24 solo se l'attrazione non risulti in esubero rispetto ai limiti numerici fissati nei precedenti articoli 15, comma 2, lettera a) e articolo 16, commi 1 e 2.

2. La scelta dell'attrazione sostitutiva è effettuata valutando altresì l'effettiva disponibilità di spazio, anche in relazione al rispetto delle condizioni di sicurezza e privilegiando eventuali attrazioni di novità o di interesse e richiamo spettacolare di cui al precedente articolo 11.

Art. 18  
Organico dei parchi di divertimento installati nelle circoscrizioni suburbane

1. L'organico dei parchi di divertimento nelle circoscrizioni suburbane è costituito dalle attrazioni frequentanti di diritto, così come identificate nell'articolo 2, comma 1, lettera i), punto 2.

2. Nell'ipotesi di disponibilità di spazio si assegna precedenza:

a) ad attrazioni non concorrenziali, ossia non uguali;

b) o, in via subordinata, selezionate in base:

1) alla superficie disponibile;

2) alla data di presentazione della domanda.

3. Si applicano le classificazioni delle attrazioni individuate nei precedenti articoli 10, 11, 12, 13 e 14.

Art. 19  
Titolari d'attrazioni aventi diritto di precedenza nell'installazione. Aspettativa

1. Il titolare delle attrazioni così come identificate nell'articolo 2, comma 1, lettera i), punto 1, può inoltrare, entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione della domanda, richiesta motivata di aspettativa. Può fruire di aspettativa una sola volta lungo un periodo di quattro anni se l'Amministrazione comunale giudichi accettabile la motivazione.

Art. 20  
Riduzione dell'organico di parco per motivi di spazio

1. In caso di forza maggiore, qualora sia necessario ridurre l'organico di parco per motivi di spazio, i criteri di priorità nella scelta delle attrazioni partecipanti sono adottati in base al solo punteggio di frequenza al medesimo parco.

2. Alle attrazioni escluse è assegnato comunque il punteggio di frequenza e sono riammesse con priorità se vi sia disponibilità di spazio, salvo eventuali revoche o rinunce.

Art. 21  
Modalità della domanda di partecipazione

1. Gli interessati presentano domanda:
  - a) per il parco San Giuseppe, nel periodo compreso fra il 15 settembre ed il 18 dicembre di ciascun anno;
  - b) per il parco Santa Lucia, nel periodo compreso fra il 15 giugno ed il 14 settembre di ciascun anno;
  - c) per gli altri eventuali parchi, nel periodo indicato al successivo articolo 36.  
Le domande presentate fuori da detti termini non potranno essere accolte.
2. La domanda contiene i seguenti dati:
  - a) generalità, residenza, codice fiscale/partita IVA, domicilio informatico, recapito postale e telefonico del richiedente;
  - b) nel caso di società, dati completi della stessa, partita IVA, sede legale, individuazione del legale rappresentante;
  - c) estremi dell'autorizzazione all'articolo 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (numero, luogo e data di rilascio);
  - d) genere e tipo di attrazione presentata con estremi della registrazione (numero, luogo e data di registrazione) ed eventuale comunicazione di utilizzo di impianti di amplificazione sonora presso l'attrazione; la definizione dell'attrazione deve essere quella risultante dalla licenza e dall'elenco ministeriale in vigore; per le rotonde a premio ed i tiri si indica il tipo di gioco;
  - e) data inserimento in licenza di tutte le attrazioni di cui si richiede l'installazione;
  - f) estremi del certificato di collaudo statico e dinamico annuale (compresa data di rilascio);
  - g) estremi della polizza per la responsabilità civile (compagnia, data di scadenza e massimali) relativa ad eventuali danni nell'ambito dell'attività;
  - h) esatte misure di ingombro dell'attrazione, comprese cassa, pedane e strutture pensili;
  - i) eventuale indicazione di caratteristiche tecniche tali da rivestire rilevanza ai fini della collocazione dell'attrazione nel parco di divertimenti;
  - l) eventuali altre notizie richieste dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge in relazione alla specifica attrazione;
  - m) per le attività commerciali si citano i dati completi dell'autorizzazione amministrativa o della segnalazione certificata d'inizio attività di commercio (tipo, data e comune/regione di rilascio).

Art. 22  
Allegati della domanda

1. Sono allegati alla domanda:
  - a) fotocopia del documento di identità del richiedente qualora la stessa non sia presentata direttamente al Corpo Polizia Locale dall'interessato;
  - b) fotografia dell'attrazione, in caso di prima istanza, di variazioni, anche solo estetiche, o di sostituzione dell'attrazione;
  - c) proiezione di pianta con misure dell'attrazione, comprese cassa, pedane e strutture pensili in occasione della prima domanda od in caso di variazioni;
  - d) in caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico con veicoli o abitazioni mobili, targhe ed ingombri degli stessi;
  - e) elenco dei nominativi componenti il nucleo familiare;
  - f) autorizzazione alla trattazione dei dati personali secondo la normativa vigente.

## Art. 23

### Modalità di presentazione della domanda e sua evasione

1. L'interessato, all'atto del ritiro di ogni concessione, presenta in visione all'ufficio competente tutta la documentazione di cui agli articoli 21 e 22, in originale, congiuntamente alle ricevute di versamento di tributi, canoni, cauzioni e qualsiasi altro documento previsto dalle vigenti norme di legge e dal presente regolamento.

2. L'esito dell'istanza è comunicato per iscritto a ciascun richiedente prima dell'inizio della manifestazione.

3. Il concessionario, per consentire eventuali sostituzioni delle attrazioni in tempo utile, conferma la propria partecipazione al parco, anche mediante l'invio della quietanza di pagamento della concessione, almeno quindici giorni prima dell'apertura al pubblico dello stesso. Fatti salvi i casi di forza maggiore la mancata conferma entro tale termine costituisce tacita rinuncia alla partecipazione al parco.

## Art. 24

### Criteri d'attribuzione e valutazione del punteggio

1. Il punteggio maturato in relazione alla residenza è annullato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le attrazioni aventi diritto di precedenza, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera i), punto 1, conservano comunque il diritto alla concessione indipendentemente dal punteggio acquisito nella nuova graduatoria.

3. A decorrere dalla medesima data, si attribuiscono a ciascuna attrazione i seguenti punteggi:

a) otto punti per ogni frequenza alla stessa manifestazione (non sono cumulabili punteggi di frequenza maturati in manifestazioni o per attrazioni differenti o acquisiti da persone diverse, salvo quanto stabilito in seguito); il punteggio di frequenza è azzerato a seguito della mancata presentazione della domanda di partecipazione per tre edizioni consecutive del Parco Divertimenti;

b) mezzo punto per ogni domanda regolarmente presentata per successive edizioni della stessa manifestazione; il punteggio di domanda è azzerato a seguito della mancata presentazione della domanda di partecipazione per tre edizioni consecutive del Parco Divertimenti;

c) mezzo punto per ogni anno di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante;

d) un punto per ciascun anno di gestione della medesima attrazione;

4. L'anzianità di appartenenza alla categoria è calcolata valutando la data di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

5. Il punteggio relativo all'anzianità di gestione dell'attrazione è conteggiato dalla data d'iscrizione di quest'ultima nell'autorizzazione e si annulla in caso di sostituzione dell'attrazione.

6. A parità di punteggio fra due o più attrazioni l'ordine di graduatoria sarà stabilito con sorteggio.

7. Non si consentono variazioni in eccesso della superficie prima che siano trascorsi tre anni dalla prima partecipazione o dall'ultima variazione d'ingombro dell'attrazione.

8. Nel caso di variazione o sostituzione dell'attrazione, il frequentatore abituale mantiene, di norma, il diritto alla concessione.

9. Il diritto alla concessione è escluso se l'inserimento in organico dell'attrazione modificata o sostituita:

a) non sia possibile per indisponibilità di spazio;

b) comporti l'esclusione o la penalizzazione di altre attrazioni frequentanti;

c) comporti il superamento dei limiti numerici massimi previsti in organico, per le singole attrazioni, dal presente regolamento.

10. La sostituzione o la variazione di superficie delle attrazioni partecipanti è richiesta all'Amministrazione comunale entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, la quale può negarla qualora ricorrano le ipotesi previste nei precedenti articoli 15 e 16.

Le domande presentate oltre tale termine saranno valutate ai fini della partecipazione alle edizioni del Parco Divertimenti degli anni seguenti.

## Art. 25

### Subingresso e successione nella gestione

1. Il subingresso per atto tra vivi nella titolarità dell'attrazione comporta il mantenimento in capo all'attrazione dell'eventuale diritto di precedenza e dei soli punteggi di frequenza ed anzianità di domanda acquisiti dal cedente, così come previsti al precedente articolo 24, comma 3, lettera a) e b);

2. In caso di successione per causa di morte nella titolarità dell'attrazione l'erede conserva i diritti ed il punteggio di frequenza.

3. La cessione delle attrazioni e la successione nella titolarità delle stesse sono comprovate con l'esibizione del relativo atto notarile debitamente registrato e con la dichiarazione di successione regolarmente presentata.

4. Il diritto alla concessione è soggetto ai limiti numerici di cui al precedente articolo 16.

5. Il subentrante conserva la possibilità di opzione.

6. Lo scioglimento di una società non comporta il riconoscimento dei benefici maturati dalla medesima attrazione ai singoli soci.

## Art. 26

### Obblighi dei concessionari

1. I concessionari:

a) versano, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) o il canone patrimoniale ed eventuale cauzione;

b) versano alla Commissione di parco di cui all'articolo 31 l'importo delle spese comuni relative all'organizzazione del parco medesimo;

c) installano, in conformità alla planimetria predisposta dai competenti uffici, l'attrazione nell'area assegnata, prima del sopralluogo della Commissione provinciale di vigilanza;

d) effettuano lo smontaggio delle strutture nei termini indicati nella concessione;

e) osservano l'orario giornaliero di esercizio stabilito nel provvedimento di concessione ad eccezione:

1) delle attrazioni per bambini le quali possono interrompere l'attività alle ore diciotto;

2) dell'oggettiva situazione di avverse condizioni atmosferiche quando, previo accordo con il Corpo di Polizia Locale, tutte le attrazioni possono posticipare l'apertura o anticipare la chiusura rispetto all'orario stabilito;

f) mantengono le emissioni acustiche a volume tale da non causare disturbi a terzi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

g) ottemperano alle prescrizioni impartite dai competenti uffici comunali, con particolare riguardo alle modalità di sistemazione delle attrazioni, dei materiali e dei veicoli di abitazione e da trasporto al seguito delle stesse;

h) osservano le prescrizioni impartite dalla Commissione provinciale di vigilanza;

i) espongono al pubblico, durante l'orario di apertura, i titoli autorizzativi per l'esercizio dell'attività (autorizzazione all'articolo 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, concessione) ed i cartelli con l'indicazione delle tariffe per la fruizione delle attrazioni o del prezzo degli alimenti posti in vendita;

l) evitano di infiggere al suolo o di collegare a strutture, a muretti o a recinzioni, pali, punte o altri sistemi di ancoraggio. Eventuali deroghe sono possibili solo previo deposito di una cauzione a garanzia di potenziali danni, l'importo della quale, al metro quadrato, è determinato dall'Amministrazione;

m) evitano di arrecare danni a beni di proprietà comunale; eventuali danneggiamenti, se non tempestivamente riparati, comportano la rimessa in pristino d'ufficio con addebito delle spese a carico del concessionario.

## Art. 27

### Norme di comportamento

1. I concessionari all'interno del parco divertimenti:

a) agiscono in modo corretto nei confronti degli utenti, degli altri operatori e degli incaricati dell'Amministrazione comunale;

b) mantengono ottimali condizioni di sicurezza e di decoro delle attrazioni;

c) provvedono, nella fase di esercizio, alla pulizia dell'area assegnata e degli spazi limitrofi e all'eventuale sgombero della neve;

d) restituiscono, a fine manifestazione, le aree nelle medesime condizioni in cui si trovavano al momento della consegna.

## Art. 28

### Esercizio dell'attività e rappresentanza

1. Il titolare della licenza esercita personalmente l'attività.

2. E' ammessa la rappresentanza nell'esercizio dell'attività secondo quanto previsto dall'art. 116 del R.D. 06/05/1940, n. 635.

3. E' vietata ogni forma di sub concessione o subaffitto dell'area e dell'impianto.

## Art. 29

### Ritardo nell'installazione dell'attrazione

1. Il concessionario che senza giustificato motivo non abbia installato l'attrazione prima del passaggio della Commissione provinciale di vigilanza è considerato rinunciatario.

2. Anche quando il ritardo sia giustificato, l'installazione non è comunque autorizzata se determina difficoltà tecniche o pregiudica il buon andamento e la sicurezza della manifestazione.

3. In caso di ritardata installazione, autorizzata dagli uffici competenti, l'interessato attiva personalmente la Commissione provinciale di vigilanza e corrisponde eventuali spese.

4. L'attrazione non è comunque attivata prima dell'assenso della Commissione stessa.

## Art. 30

### Veicoli adibiti ad abitazione e mezzi da trasporto

1. I veicoli adibiti ad abitazione ed i mezzi da trasporto sono parcheggiati nell'area stabilita dall'Amministrazione comunale.

2. In tali luoghi sostano solo i veicoli degli esercenti titolari di concessione nel parco divertimenti, dei loro dipendenti e dei loro collaboratori.

3. Nell'area destinata a parco di divertimenti sono tollerati solo i veicoli destinati a fungere da basamento, cassa o altra parte integrante dell'attrazione e comunque rientranti nell'area di ingombro della medesima, come da concessione.

4. I veicoli d'abitazione sono sistemati in modo ordinato nelle piazzole di sosta, al fine di consentire ad ognuno la fruizione dei servizi di raccordo idrico e fognario.

5. I veicoli da trasporto sono parcheggiati l'uno vicino all'altro, nelle aree predisposte, senza spreco di spazi.

6. La sosta delle carovane di abitazione e dei veicoli da trasporto nell'area predisposta è permessa nel solo periodo indicato dall'Amministrazione comunale. Eventuali proroghe allo sgombero sono concesse in via straordinaria previo versamento dei relativi oneri, a tariffa ordinaria.

## Art. 31

### Commissione di parco

1. I partecipanti al parco divertimenti possono convocare un'assemblea per la nomina di una Commissione di parco composta da non più di tre concessionari, scelti tra i frequentatori.

2. La Commissione promuove iniziative d'immagine per l'intero periodo della manifestazione nei limiti del mandato dell'assemblea e di concerto con l'Amministrazione comunale.

3. Eventuali proposte finalizzate al miglioramento dei servizi, avanzate in sede di assemblea dei partecipanti, sono comunicate, in forma scritta, all'Amministrazione.

4. Non ha competenza o sindacato sull'assegnazione dei posteggi, sulla formazione della graduatoria, sulla scelta dei periodi della manifestazione e su quant'altro compete, in forza del presente regolamento, all'Amministrazione comunale.

5. Ciascun concessionario contribuisce, secondo i deliberati dell'assemblea, alle spese per la promozione e organizzazione interna ed alle spese per certificazioni tecniche collettive richieste dalla Commissione provinciale di vigilanza. Tali somme sono versate direttamente ai fornitori dei servizi senza intermediazione dell'Amministrazione comunale.

6. L'Amministrazione non si sostituisce nell'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma 5 e non si assume responsabilità per le prestazioni ed il pagamento dei servizi (Commissione di vigilanza, pubblicità, erogazione di acqua ed energia elettrica, ecc.).

## Art. 32

### Revoca del diritto di precedenza nell'installazione

1. Le attrazioni per le quali:

a) siano presentate da parte del titolare documentazione irregolare o informazioni non veritiere che comportino vantaggi nella partecipazione alla manifestazione;

b) si siano verificate assenze, anche giustificate o per aspettativa, per tre manifestazioni consecutive o per cinque manifestazioni nell'arco di otto anni;

c) si sia verificata una sub concessione;

d) siano state accertate tre violazioni in un periodo di cinque anni delle disposizioni di Legge, del presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nella concessione;

perdono il diritto di precedenza nell'installazione dell'attrazione con il relativo punteggio di frequenza e di domanda.

#### Art. 33

##### Sospensione del diritto di precedenza nell'installazione

1. Costituiscono motivo di sospensione del diritto di precedenza nell'installazione dell'attrazione nell'edizione successiva della manifestazione le seguenti cause:

a) l'inosservanza delle disposizioni per la collocazione e l'esercizio dell'attrazione nel parco di divertimenti;

b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dalla Commissione provinciale di vigilanza;

c) la non coincidenza tra la descrizione dell'attrazione in domanda e l'attrazione in opera nello spazio assegnato;

d) l'irregolarità nella collocazione dei carri da trasporto e dei veicoli adibiti ad abitazione e nell'utilizzo delle aree ad essi destinate;

e) i litigi fra operatori o i comportamenti scorretti nei confronti del pubblico o degli incaricati comunali;

f) la violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione;

g) la mancata o ritardata presentazione della domanda di partecipazione senza valida giustificazione;

h) l'ingiustificato ritardato avvio dell'attività all'interno del parco o il suo smontaggio anticipato;

i) a seguito di presentazione della domanda di partecipazione, la rinuncia alla concessione senza motivata e documentata giustificazione entro e non oltre dieci giorni dalla data di inizio della manifestazione.

#### Art. 34

##### Modalità di contestazione delle irregolarità

1. Quando si riscontrano i comportamenti descritti nei precedenti articoli 32 e 33, l'addebito è contestato entro trenta giorni in forma scritta all'interessato, il quale può, entro ulteriori trenta giorni dal ricevimento della stessa, inviare osservazioni e giustificazioni.

2. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale adotta i provvedimenti di sospensione o revoca su relazione dei competenti uffici comunali, considerati gli eventuali scritti difensivi della parte.

### **CAPO TERZO**

#### **CIRCHI E ATTRAZIONI NON COSTITUENTI PARCO DIVERTIMENTI**

#### Art. 35

##### Periodo e durata delle manifestazioni

1. L'installazione di circhi e di altre attrazioni dello spettacolo viaggiante non costituenti parco di divertimenti, così come definite nell'articolo 2, comma 1, lettera h), è consentita, per il periodo richiesto, sempre che l'area necessaria risulti libera.

2. Il periodo di esercizio si protrae:
  - a) da uno a quattordici giorni per i circhi;
  - b) da uno a venti giorni per le altre attività dello spettacolo viaggiante.
3. In entrambi i casi sono aggiunti due giorni per il montaggio e due giorni per lo smontaggio delle strutture.
4. E' vietata l'installazione di tali attrazioni nell'area urbana, così come identificata dalla segnaletica prevista dal codice della strada, nel periodo di effettuazione dei parchi divertimento. Potranno essere concesse deroghe motivate esclusivamente per l'installazione di un limitato numero di attrazioni isolate in occasione di particolari ricorrenze.
5. In occasione di particolari ricorrenze e manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, la Giunta comunale può decidere che gli spazi destinati all'installazione di attrazioni isolate di particolare richiamo, vengano concessi con possibilità di esercitare per tutta la durata della manifestazione, in deroga ai termini previsti dal comma 2.

#### Art. 36

##### Presentazione della domanda di installazione

1. La domanda d'installazione è inoltrata durante i cinque mesi che precedono il periodo prescelto per l'installazione e comunque almeno entro sessanta giorni prima dell'inizio effettivo dell'installazione.
2. E' corredata:
  - a) delle indicazioni e della documentazione previste nel capo secondo per la partecipazione ai parchi di divertimento;
  - b) del programma degli spettacoli.

#### Art. 37

##### Modalità d'evasione della domanda

1. Nel caso di richieste di partecipazione superiori alla disponibilità, si procede alla scelta privilegiando nell'ordine maggiore dimensione in termini di classificazione, novità, programmi di spettacoli di grande interesse e periodo d'assenza dalla piazza.
2. Qualora sia rilasciata concessione all'occupazione del suolo pubblico ed il richiedente vi rinunci sono addebitate comunque le spese di istruttoria.
3. In caso di mancato versamento del dovuto, il circo o l'attrazione non usufruisce di ulteriori occupazioni per l'anno della richiesta ed il successivo.
4. Non sono concesse più di tre occupazioni annuali di circhi.

#### Art. 38

##### Norme per l'esercizio

1. Si applicano gli obblighi, i divieti, le limitazioni e le sanzioni contemplati dal capo secondo per i concessionari dei parchi di divertimenti (articoli 22, 23, 26, 27, 28 e 30).
2. La partecipazione di animali all'attività circense avviene nel rispetto della legislazione vigente.
3. Le deiezioni degli animali sono asportate osservando le norme igienico - sanitarie vigenti.

## **CAPO QUARTO**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 39  
*(Abrogato)*

Art. 40  
Norme transitorie

1. All'entrata in vigore del presente regolamento rimangono impregiudicati i benefici precedentemente acquisiti dai titolari di attrazioni frequentanti di diritto i parchi divertimento San Giuseppe e Santa Lucia.

Il presente regolamento è stato da ultimo modificato con deliberazione consiliare 18 dicembre 2018 n. 170, immediatamente eseguibile, ed esplica i propri effetti a decorrere dal **18 dicembre 2018**.

Il presente regolamento è stato già:

- approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14 gennaio 2003 n. 3
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale 10 febbraio 2015 n. 14

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Cecilia Ambrosi